

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI UDINE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Protezione Civile Comunale, dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Articolo 2 - Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile del Comune di Udine

Al Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile (di seguito Gruppo) possono aderire i cittadini allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, come previsto dalla Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Il Gruppo è iscritto al n. 185 dell'Elenco Regionale della Protezione Civile.

Il gruppo opera a livello distrettuale con i Comuni di Pagnacco e Tavagnacco.

Articolo 3 - Attività del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile del Comune di Udine

Il Gruppo opera, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, addestramento e formazione, esercitazione, attività di supporto a grandi eventi, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio e di ripristino della normalità sociale a seguito dell'emergenza.

Il Gruppo comunale partecipa inoltre, anche al di fuori dell'ambito comunale, alle attività di formazione, addestramento, emergenza e soccorso, svolte o disposte dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, da altri Enti organismi, previe intese o accordi.

Articolo 4 - Autorità comunale di Protezione Civile

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e responsabile del Gruppo Comunale.

Articolo 5 - Requisiti e modalità di ammissione

Possono aderire al Gruppo i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età, nonché coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale. I residenti in altri comuni dovranno ottenere il nulla osta del Sindaco del comune di residenza nonché del Sindaco del Comune di Udine.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. La richiesta di iscrizione potrà essere inoltrata dopo il superamento di un

colloquio con il Coordinatore finalizzato ad accertare l' idoneità allo svolgimento delle mansioni di protezione civile.

Articolo 6 Iscrizione dei volontari

Il volontario è iscritto negli elenchi del volontariato di protezione civile per gli aspetti assicurativi ed organizzativi; può partecipare alle attività di addestramento, formazione e impieghi operativi che non comportino l'acquisizione di specifiche attitudini o corsi di formazione *ad hoc*, ma l'effettiva appartenenza avviene solo dopo un periodo di prova di tre mesi che ne attesti l'effettiva disponibilità e attitudine.

I volontari permarranno nel Gruppo senza limiti di età mantenendo incarichi di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.

Ogni anno entro il mese di febbraio ciascun volontario iscritto dovrà confermare la propria disponibilità.

Gli appartenenti al Gruppo vengono periodicamente sottoposti a visita medica valutativa dell' idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di volontario.

Articolo 7 – Equipaggiamento dei Volontari

I volontari ammessi a far parte del Gruppo ricevono, in comodato d'uso, la divisa e l'equipaggiamento idoneo all'espletamento dell'attività; saranno inoltre muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1° febbraio 1990, n. 045/Pres.

Il tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento; in caso di furto o smarrimento il volontario è tenuto a denunciarne il fatto all'Autorità di Polizia Giudiziaria, trattandosi di documento di riconoscimento.

Articolo 8 Recesso, sospensione temporanea ed espulsione

I volontari possono recedere dall'iscrizione al Gruppo in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta al Sindaco. In caso di recesso volontario si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Al Volontario è richiesto un impegno minimo di partecipazione ad un turno di attività in sede e almeno ad un addestramento e/o un servizio operativo al mese.

I volontari comunicano al Coordinatore la loro eventuale temporanea indisponibilità.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Le infrazioni dei volontari possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale.

L'espulsione dal Gruppo, comunicata per iscritto dal Sindaco sentito il Coordinatore e il volontario trasgressore, è prevista:

- in caso di inattività assoluta per un anno consecutivo, senza giustificato motivo;
- per i volontari che tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
- per i volontari che danneggino con dolo veicoli, attrezzature e materiali in dotazione al Gruppo.

In tutti i casi previsti nel presente articolo il volontario deve provvedere alla restituzione dell'equipaggiamento di cui all'art. 7.

Articolo 9 Il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione civile

Il Sindaco nomina, tra i componenti del Gruppo, un Coordinatore che rimane in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Coordinatore, sentito il Sindaco, può nominare un vice-coordinatore che lo affianca e lo sostituisce in caso di impedimento e/o assenza, assumendone tutte le funzioni.

Il Coordinatore ha la responsabilità operativa del Gruppo, dell'utilizzo e manutenzione delle attrezzature in dotazione e intrattiene i rapporti operativi con la Protezione Civile della Regione.

Articolo 10 Squadre specializzate

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate (permanenti o temporanee) in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Il Coordinatore, sentito il Sindaco, individuerà tra i volontari di comprovata esperienza i capisquadra e i vice-capisquadra, che hanno il compito di gestire la squadra e ai quali è attribuita la diretta responsabilità delle attività e dell'attrezzatura e dei mezzi avuti in dotazione, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore del Gruppo.

L'assegnazione alla squadra dei vice-capisquadra e dei singoli volontari avviene ad opera del Coordinatore, il quale ha il compito di garantire al volontario un ruolo adeguato alla sua eventuale specializzazione e orientare la formazione della squadra in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.

La formazione della squadra deve avvenire sempre e comunque sentito il parere del caposquadra; tale parere non è tuttavia vincolante per il Coordinatore.

Nel gruppo Comunale sono operative tre squadre specializzate:

TECNICO LOGISTICA

ANTINCENDIO – ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB)

ANTINCENDIO – ADDETTI ANTINCENDIO (AGE)

Articolo 11 Attività antincendio boschivo

In attuazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, modificata dall'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative contenute nel «Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale», approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016/Pres., ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti e secondo i Decreti Regionali in materia di Antincendio boschivo.

All'attività AIB, possono partecipare solamente i volontari formati, addestrati all'uopo, in possesso dei DPI specifici e che siano in regola con le visite sanitarie previste.

Articolo 12 Formazione

I volontari appartenenti al Gruppo saranno formati a cura della Direzione regionale della protezione civile, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

La partecipazione ai corsi d'addestramento è indispensabile per l'operatività pratica, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune o dalla Sala Operativa Regionale.

Il Comune provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare ulteriori attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del Gruppo, ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

Articolo 13 Modalità di intervento

Il Gruppo opera in conformità alle direttive del Sindaco, della Protezione civile regionale nonché del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. In occasione di emergenze o di interventi straordinari, il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli

organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio.

Il Gruppo, di concerto con il Coordinatore, in un'ottica di propria vita organizzativa:

- promuove esercitazioni, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile;
- promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
- garantisce, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione.

Eventuali iniziative esterne all'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile, dovranno essere autorizzate dal Sindaco e dalla Protezione civile regionale.

Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo o suo delegato e comunque da lui controfirmata e verrà messa a disposizione del Sindaco.

Articolo 14 Partecipazione alle attività

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile previste dal presente Regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Devono prestare la propria opera in favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di volontariato delle quali il volontario faccia eventualmente parte. Devono indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione, corredare l'uniforme dei soli segni distintivi di dotazione ed evitare l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla Protezione Civile.

Gli appartenenti al Gruppo sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile.

Nei casi di emergenza o di calamità naturale i volontari sono attivati dal Coordinatore su disposizioni del Sindaco o della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall'amministrazione comunale.

Non possono sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento. In particolare è vietato, se non preventivamente autorizzati, svolgere compiti di viabilità, come richiamato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DPC/vol/32320 del 24/6/2016.

I volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione, indennità o benefici in qualsiasi forma né da parte dell'amministrazione comunale né da parte di terzi.

Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità del Sindaco, per il tramite del Coordinatore responsabile del Gruppo.


Articolo 15 Attivazione operativa del Gruppo comunale - Allerta e pre-allerta

Le modalità di attivazione del Gruppo, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano comunale redatto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

I volontari devono svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, secondo le disposizioni impartite dal Coordinatore e dai capi squadra o dall'autorità responsabile.

In caso di allertamento il Coordinatore o il reperibile di servizio provvederà a rintracciare il caposquadra o il vice caposquadra reperibile organizzando così una prima squadra in partenza sulla base delle disponibilità registrate e provvederà altresì alla costituzione delle eventuali squadre per la sostituzione degli operatori già in attività.

Per velocizzare l'operazione di reperimento, il caposquadra o il vice caposquadra avrà cura di selezionare i volontari da chiamare in base all'attività lavorativa espletata.



In caso di stato di preallerta, causato da condizioni meteo o altre situazioni che prevedano potenzialmente un intervento di protezione civile, la Sala Operativa Regionale avvisa il Coordinatore e i caposquadra che provvederanno, a loro volta, a censire la disponibilità dei volontari per il periodo di presumibile durata dello stato di preallerta.

Il volontario che viene informato deve comunicare al caposquadra la propria disponibilità o l'impossibilità a prestare l'eventuale servizio.

Durante lo stato di allerta il volontario che ha dato la propria disponibilità si renderà prontamente reperibile in caso di chiamata.

Articolo 16 Mezzi e materiali

Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi logistiche, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge.

Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa,

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme raccolte.

Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del Coordinatore, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.

Articolo 17 Garanzie, benefici di legge e rimborsi

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art. 9 del DPR 194/2001 e del decreto legge n. 159 del 1984 convertito in legge n. 363 del 1984, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrative o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 13, relative all'impiego del Gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvederà a richiedere il rimborso per il tramite della Protezione civile regionale.

Per le attività del Gruppo Comunale previste nel presente Regolamento che comportano turni di servizio superiori a 6 ore, l'Amministrazione comunale sostiene o rimborsa le spese per il vitto e per i pasti dei volontari nel limite del costo massimo di un pasto completo per i dipendenti comunali. Tutte le spese dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione. Nel caso di rimborso, questo potrà avvenire a fronte di presentazione di adeguata documentazione delle spese sostenute.

Articolo 18 Osservanza del regolamento

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 19 Disposizioni finali e entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento tipo per la costituzione e il funzionamento del Gruppo comunale di volontari di Protezione civile adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26 febbraio 1993.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data dell'inizio di pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione strutturale ed amministrativa relative alla protezione civile e ad interventi ad essa connessi e principi fondamentali.

D.P.G.R. 12 settembre 1988, n. 366/Pres

Regola tra altro le modalità e le norme relative ai rapporti fra Amministrazione regionale ed i soggetti volontari, agli obblighi derivanti dall'iscrizione ed alla partecipazione alle attività di protezione civile.

D.P.G.R. 1 febbraio 1990 n. 45/Pres

Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di protezione civile della regione Autonoma FVG.

D.P.G.R. 10 luglio 1991, n. 381/Pres

Regolamento tipo per la costituzione ed funzionamento del Gruppo comunale di volontari di protezione civile (previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64).

Legge n. 225/1992

Istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile definendo le componenti del Servizio stesso, gli ambiti di competenza e le attività.

DPR. 194/ 2001

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Legge n. 401/2001 (Legge di conversione del D.L. n. 343 di data 07.09.2001)

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile e le disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile.

D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 140/Pres

Regolamento contenente criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Procedure di valutazione dei progetti di cui all'art. 13, c. 4.

DPREG 07.10.2009 n. 279/pres.

Regolamento per l'iscrizione al gruppo di cittadini che hanno compiuto 16 anni.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

L.R. 30-10-2000 n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Circolare n. 7619 – del 16/06/2004 agg. del 26/11/2015

Circolare concernente le polizze assicurative per gli operatori di protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia

Circolare n. DPC/VOL/32320 – del 24/06/2016

Circolare concernente le indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile a supporto delle autorità preposte a servizi di Polizia stradale.